

Società per Azioni

SOCIETA' AUTOSTRADA BRESCIA - VERONA - VICENZA - PADOVA

Sede in Verona

CONVENZIONE

Tra il Comune di Verona e Società Autostrada BS-VR-VI-PD per la concessione del diritto di accesso sulla Tangenziale Sud di Verona e la realizzazione di uno svincolo, mediante piste di accelerazione e decelerazione, sulla medesima tangenziale in località Via Vigasio in corrispondenza delle prog. Km 4+100 e km 5+300 nel Comune di Verona.

Verona, in questo giorno del mese di dell'anno duemilatredici tra il Comune di Verona di seguito denominato "Comune" (Concessionario) e la Società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova, di seguito denominata "Società" (Concedente), e così rappresentati:

Il Comune di Verona dal Responsabile nato a il

La Società Autostrada BS-PD dal nato a il

Premesso che:

- con D.L. del 8 aprile 2008, n. 59, convertito in Legge 6 giugno 2008 n. 101, è stata approvata e resa esecutiva, unitamente agli allegati Piano Finanziario e progetti preliminari di intervento, la nuova Convenzione Unica di Concessione tra ANAS SpA, cui è successivamente subentrata MIT – SVCA, e la Società, stipulata il 9 luglio 2007, che stabilisce la durata della concessione autostradale fino al 31/12/2026;

- il Comune di Verona, in conformità alla Tavola Programmatica della Viabilità allegata al Piano degli Interventi Comunale approvato con Delibera del Consiglio Comunale del C.C. n. 91 del 23.12.2011 esecutiva dal 13.03.2012, ha richiesto la realizzazione di uno svincolo di accesso con piste di accelerazione e decelerazione per ogni direzione di marcia, collegato alla Tangenziale sud di Verona (in Est e in Ovest); detta opera denominata “Svincolo di via Vigasio” consente di migliorare l’accessibilità al sistema della Tangenziale Sud di Verona sgravando gli esistenti svincoli di Forte Tomba e Stada dell’Alpo come evidenziato nelle precedenti istruttorie e documentazione allegata ;

- il Progetto Definitivo del nuovo svincolo è stato approvato nelle Conferenze dei Servizi del 26 luglio 2013 e 4 ottobre 2013, con parere favorevole di Autostrada Bs-Pd e del MIT-SVCA (vedi verbale allegato); dette opere sono descritte nell'allegato Progetto Definitivo e prevedono un costo di € 3.300.000,00 secondo il seguente Quadro Economico:

	SVINCOLO DI VIA VIGASIO - QUADRO ECONOMICO PD	IMPORTO
A1	LAVORI A MISURA - soggetti a ribasso Euro	967.028,40
A2	LAVORI A CORPO - soggetti a ribasso Euro	1.512.971,60
A3	ONERI PER LA SICUREZZA - non soggetti a ribasso Euro	70.000,00
A	TOTALE LAVORI Euro	2.550.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B01	Lavori economia previsti in progetto e esclusi dall'appalto Euro	0,00
B02	Imprevisti e interferenze Euro	330.000,00
B03	Rilievi, accertamenti e indagini Euro	5.000,00
B04	Allacciamenti a pubblici servizi Euro	30.000,00
B05	Acquisizione di aree e immobili, espropri e indennità Euro	180.000,00
B06	Spese tecniche Progetto, DL, CSE, CSP + 4% CI Euro	190.000,00
B07	Spese tecniche per consulenza e supporto Euro	0,00
B08	Spese per commissioni aggiudicatrici Euro	0,00
B09	Spese per pubblicità Euro	0,00
B10	Spese per accertamenti laboratorio, verifiche, collaudi Euro	15.000,00
B11	Fondo incentivante Euro	0,00
B12	Fondo accordi bonari art. 12 DPR 207/201 = 3% su A Euro	0,00
B13	IVA 10% su lavori A+B1+B2 Euro	0,00
B14	IVA 21% su spese B3+B4+B6+B7+B8+B9+B10 Euro	0,00
B15	Fondo Autorità Vigilanza LLPP e arrotondamento Euro	0,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro	750.000,00
A+B	TOTALE PROGETTO Euro	3.300.000,00

Progetto Definitivo Revisione B del 27.09.2013

Considerato che:

- spetta alla Società Concedente, per quanto di competenza e previa approvazione della concedente MIT – SVCA, subentrata con D.Lgs ad ANAS SpA., autorizzare l'accesso

richiesto e il permesso di seguire tale intervento disciplinandolo con la presente convenzione;

- risulta necessario il coordinamento tra i soggetti coinvolti e cioè Comune (Concessionario) e Società (Concedente), con riguardo agli aspetti autorizzativi di cantiere, alle deviazioni di traffico autostradale, al fine di garantire la celerità di approvazione e di esecuzione delle opere;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue:

Art.1

Le premesse esposte in narrativa fanno parte del presente atto.

Art.2

(INDICAZIONE DELL'OPERA - RISPETTO NORME VIGENTI)

La Società per quanto di sua spettanza e previa approvazione del MIT – SVCA, concede al Comune (Concessionario) il diritto di accesso al realizzando svincolo lungo la tangenziale sud di Verona in comune di Verona e consente di eseguire il predetto svincolo mediante le piste di accelerazione e decelerazione poste su immobili di proprietà della Società (Concedente) e su immobili di proprietà del Comune (Concessionario) nonché su immobili da espropriarsi, ovvero già espropriati, dal medesimo come dettagliato nel Piano Particellare allegato al Progetto Definitivo approvato ed allegato alla presente Convenzione.

Il Comune (Concessionario) si obbliga a realizzare le opere a suo totale onere nel rispetto di tutte le leggi, regolamenti o normative specifiche per gli interventi del tipo qui considerato e si obbliga altresì ad ottenere tutte le eventuali autorizzazioni o nullaosta da

parte delle Autorità preposte - da leggi e regolamenti - al controllo di impianti del genere di quello oggetto della presente convenzione.

Il Comune (Concessionario) si impegna inoltre a presentare, a richiesta, la predetta documentazione alla Società e alla sua concedente MIT - SVCA.

Art. 3

(PROGETTO - DISPOSIZIONI)

Le opere dovranno essere eseguite in perfetta conformità alla seguente documentazione tecnico-descrittiva che, sottoscritta dai contraenti, viene allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, come da ELENCO ELABORATI del PROGETTO DEFINITIVO Revisione B del 09.08.2013 approvato al quale si rimanda.

Entro il termine di giorni 150 (centocinquanta) dalla firma della presente Convenzione e comunque prima dell'esecuzione delle Opere, il Comune (Concessionario) dovrà presentare il Progetto Esecutivo, incluso il programma di cantierizzazione, per la definitiva approvazione della Società (Concedente).

In ordine all'esecuzione delle Opere nel tratto di proprietà autostradale inoltre, il Comune (Concessionario) dovrà provvedere - a propria cura e spese - a monitorare i lavori per controllare l'insorgere di eventuali cedimenti del corpo tangenziale e/o piano viabile. Le operazioni a tal fine necessarie dovranno essere preventivamente concordate con la Società.

In relazione ai sedimi facenti parte del realizzando intervento previsto in progetto e specificatamente adibiti a piste di decelerazione e di interscambio, nonché le relative rampe di ingresso e di uscita e le aree dalle stesse intercluse e/o di fatto costituenti allargamento di tratto di Tangenziale, che non siano già di proprietà autostradale, il

Comune si impegna a trasferirne a titolo gratuito la titolarità alla Società a proprio totale onere.

Art.4

(ESECUZIONE, EVENTUALI MODIFICHE E PROGRAMMA LAVORI)

Tutti i lavori occorrenti per le Opere saranno eseguiti a perfetta regola d'arte e a totale cura, spese e responsabilità del Comune (Concessionario) e secondo gli accordi che saranno di volta in volta presi con la Società per quanto riguarda il tempo ed il modo di svolgimento dei lavori stessi e comunque in modo tale da impedire qualunque danno al corpo, manto e opere d'arte della tangenziale. A tal fine il Comune (Concessionario) dovrà concordare con la Società un cronoprogramma lavori di dettaglio riguardante i giorni di effettivo interessamento della sede della tangenziale e relative pertinenze, il tutto formalizzato in apposito "Verbale di Inizio Lavori" e, se occorre, anche quello di "Constatazione dello stato delle opere".

I lavori devono iniziare ed essere ultimati entro i tempi previsti dal cronoprogramma lavori sopra richiamato, la cui data d'inizio sarà determinata all'atto di approvazione del progetto esecutivo. Per ogni giorno di ritardo oltre il termine indicato nel crono programma, il Comune (Concessionario) dovrà corrispondere, a titolo di penale, una somma pari allo 0,3 per mille dell'importo lavori.

Non saranno computati come ritardo i giorni occorrenti per il rispetto di eventuali prescrizioni dettate dalla Società (Concedente) o dal MIT - SVCA in corso d' opera.

Si precisa altresì che in ogni opera, particolare ed accessoria, saranno osservate tutte le altre norme che la Società potrà prescrivere durante i lavori di esecuzione delle Opere.

Resta comunque espressamente stabilito che i lavori medesimi saranno effettuati evitando che venga interrotto o rallentato, salvo che per breve tempo, il traffico in tangenziale, ad eccezione di quanto convenuto col cronoprogramma lavori anzidetto.

Nei casi in cui inevitabilmente le fasi di lavoro comportassero limitazioni al traffico, le operazioni necessarie dovranno essere preventivamente comunicate alla Società ed effettuate secondo le modalità e prescrizioni indicate dalla Società stessa o dall' MIT - SVCA, secondo quanto disposto dal successivo articolo 5.

Per sopravvenute esigenze di tutela della sicurezza e scorrevolezza del traffico in tangenziale, la Società potrà temporaneamente disporre in ogni momento l'immediata sospensione dei lavori senza che il Comune (Concessionario) possa avanzare diritti di rimborsi o indennità di sorta.

Le opere saranno realizzate dal Comune (Concessionario) secondo le modalità ed i tempi previsti nel cronoprogramma lavori predetto, con l'impegno ad osservare le prescrizioni che di volta in volta verranno impartite dai tecnici della Società durante la realizzazione delle opere interessanti la proprietà autostradale, per la salvaguardia del traffico e patrimonio autostradale.

A tale proposito, si fa presente che la Società (Concedente) si riserva di:

- operare controlli costanti sulla sede della tangenziale affinché i lavori siano eseguiti nel pieno rispetto del progetto presentato e degli impegni sottoscritti nella convenzione;
- verificare l'esecuzione della segnaletica verticale ed orizzontale rappresentata sull'apposito elaborato, nonché la regolarità delle manovre di entrata/uscita delle strade locali.

Laddove, in esito alle verifiche suddette discendesse la necessita di adeguamenti da operare a cura del Comune, esso (Concessionario) si obbliga sin d'ora a porre in essere secondo le indicazioni impartite dalla Società (Concedente).

Il Comune (Concessionario) si impegna inoltre, a proprie cura e spese, al ripristino di tutti quei manufatti e/o servizi di proprietà della Società eventualmente danneggiati, rimossi o spostati per consentire la realizzazione delle Opere.

Qualora l'esecuzione delle opere medesime dovesse interessare servizi di qualsivoglia natura, aerei o interrati, di proprietà di terzi, il Comune (Concessionario) s'impegna, preventivamente all'inizio dei lavori, e comunque prima che gli stessi interessino la proprietà autostradale, a richiedere ai legittimi proprietari i relativi permessi di sistemazione ed a provvedere, a propria cura e spese, agli opportuni lavori.

Il Comune (Concessionario) si impegna a comunicare immediatamente alla Società qualsiasi anomalia dovesse verificarsi in sede di esecuzione delle Opere, rispetto alla programmazione concordata, affinché questa possa adottare o richiedere tempestivamente tutti gli accorgimenti che, caso per caso, si rendessero necessari.

E' fatto pure obbligo al Comune (Concessionario) di provvedere, a propria cura e spese, alla realizzazione di tutte le opere complementari ed accessorie che fossero ritenute necessarie a giudizio insindacabile della Società evidenziate nell'istruttoria di approvazione del Progetto Esecutivo e fatti salvi i casi e/o esigenze impreviste rilevate in corso d'opera.

Il Comune (Concessionario), relativamente alle opere interessanti la sede della tangenziale e sue pertinenze, dovrà inoltre eseguire tutte quelle modifiche e variazioni al progetto

approvato che fossero prescritte dalla Società e/o dal MIT - SVCA in dipendenza di motivate esigenze tecniche emerse in corso d'opera.

Il Comune (Concessionario), si impegna ad osservare nel corso della realizzazione delle Opere tutte le vigenti norme in tema di opere pubbliche come pure le vigenti norme di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico nonché le altre leggi e normative regolanti la materia.

Art.5

(GARANZIE PER IL TRAFFICO IN TANGENZIALE)

Durante i lavori per la realizzazione delle Opere dovrà essere sempre garantita l'agibilità del traffico in tangenziale.

Ogni operazione riguardante variazioni o limitazioni di traffico - resa necessaria per la costruzione delle Opere - dovrà essere concordata e preventivamente autorizzata per iscritto dalla Società e dovrà avvenire alla presenza di un incaricato della Società e, ove necessario, della Polizia Stradale, il cui intervento sarà richiesto dal Comune (Concessionario) alla Sezione competente.

Prima di procedere, comunque, all'inizio dei lavori, il Comune (Concessionario) dovrà prendere specifici e dettagliati accordi con la Società, la quale prescriverà le modalità necessarie per l'esecuzione dei lavori e l'eventuale tempistica di dettaglio riguardante i giorni di effettivo interessamento della sede autostradale e relative pertinenze, il tutto formalizzate in apposito "Verbale di Inizio Lavori" e, se occorre, anche quello di "Constatazione dello stato delle opere".

La Società (Concedente) si riserva la facoltà di modificare o integrare, in qualsiasi momento, la segnaletica dello svincolo. In particolare, nell'eventualità che il traffico non

risultasse sufficientemente scorrevole e ciò provocasse code con rischio di compromissione del traffico in Tangenziale, potrà modificare le precedenze e/o il sistema di circolazione provvisorio onde privilegiare la direttrice in uscita dalla Tangenziale stessa.

Art. 6

(PROTEZIONI E SEGNALETICA)

Durante tutte le fasi di realizzazione delle Opere, dovranno essere apposti e mantenuti in opera, nonché garantiti a completa cura e spese del Comune (Concessionario):

- i dispositivi provvisori di sicurezza e schermatura dell'area dove si svolgeranno i lavori;
- la segnaletica orizzontale e verticale (anche luminosa) e il materiale segnaletico di tipo autostradale sarà posta in opera direttamente dal Comune (Concessionario), previa autorizzazione da parte della Società dei singoli schemi segnaletici;
- la guardiania diurna e notturna di cantiere.

Art. 7

(COORDINAMENTO DELLE PARTI)

Avuto riguardo al fatto che le opere di che trattasi interessano importanti tratti di viabilità, si conviene che il Comune (Concessionario), nella gestione della viabilità e del traffico e per la pianificazione delle attività di manutenzione di sua competenza, si raccorderà con la Società per l'adozione di qualsiasi misura che possa interessare, direttamente o indirettamente, la funzionalità e le dinamiche di traffico veicolare in tangenziale.

Anche nello svolgimento dei predetti interventi il Comune (Concessionario) avrà comunque cura di evitare potenziali ritardi, ostacoli e pericoli per quanto attiene la circolazione.

Qualora, nello svolgimento dell'ordinaria o straordinaria attività di manutenzione e riparazione, i disagi e/o le turbative anzidette non venissero evitati, il Comune (Concessionario) si impegna sin d'ora a risarcire tutti i conseguenti danni economici.

Art. 8

(AGIBILITA' DELL'OPERA - RESPONSABILITA')

Ultimati i lavori che formano oggetto della presente convenzione, sarà effettuata una visita di ricognizione e di agibilità agli effetti della sicurezza della circolazione, da parte di un funzionario tecnico delegato espressamente dal MIT - SVCA. A tale visita parteciperanno funzionari tecnici della Società e del Comune (Concessionario).

L' esito di tale visita sarà fatto risultare da un apposito verbale.

E' fatto divieto al concessionario di mettere in esercizio le Opere realizzate prima dell'intervenuta visita di ricognizione ed agibilità con esito positivo.

Conseguentemente, da tale data, o - se anteriore - dalla data di immissione del traffico sulle Opere, faranno capo alla Società (Concedente) gli interventi di manutenzione non solo delle corsie della tangenziale ma anche delle relative rampe di ingresso e di uscita fino al limite della proprietà della Società (Concedente) e/o quello che sarà stabilito con apposita separata Convenzione.

Il Collaudatore Tecnico Amministrativo verrà individuato dalla Società e liquidato dal Comune (Concessionario).

Il certificato di collaudo definitivo delle Opere sarà emesso da un Funzionario del Servizio Tecnico della Direzione Generale MIT - SVCA, non prima di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, a seguito di regolare incarico del MIT - SVCA stesso.

Le spese per dette visite, per le prove di carico e per qualsivoglia altra verifica che si ritenesse necessario far eseguire, saranno a carico del Comune (Concessionario) e saranno liquidate secondo le istruzioni che allo stesso saranno impartite.

Resta altresì convenuto ed inteso che in qualsivoglia evenienza il Comune (Concessionario) sarà il solo responsabile della stabilità e buona esecuzione delle Opere, riconoscendo che la constatazione di cui sopra non conferisce alcuna responsabilità alla Società ed al MIT - SVCA.

Art. 9

(LAVORI DI MANUTENZIONE - LAVORI URGENTI)

In fase di esercizio delle Opere, la sorveglianza sulle stesse sarà effettuata dal Comune (Concessionario), secondo preventivi accordi con la Società (Concedente).

I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle corsie della tangenziale e delle relative rampe di ingresso e di uscita fino ai limiti sopra indicati, verranno eseguiti a cura e spese della Società, mentre i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle rimanenti opere verranno eseguiti a cura e spese del Comune.

Ove si manifesti l'urgenza di eseguire i suddetti lavori di riparazione e/o di manutenzione, al fine di evitare ritardi, ostacoli e pericoli per la circolazione in tangenziale, tali lavori dovranno essere effettuati immediatamente dal Comune (Concessionario) che ne darà tempestiva notizia scritta alla Società.

In difetto del Comune (Concessionario), la Società provvederà di propria iniziativa a tutte le maggiori spese dello stesso Comune (Concessionario), con la maggiorazione del 20% per spese generali.

Resta peraltro inteso che la Società rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità per l'eventuale sospensione dell'esercizio delle Opere.

Nello svolgimento dei predetti interventi d'urgenza il Comune (Concessionario) avrà sempre cura di evitare potenziali ritardi, ostacoli e pericoli per la circolazione in tangenziale.

Qualora tali turbative e disagi alla circolazione non venissero evitati, il Concessionario si impegna sin d'ora a risarcire tutti i conseguenti danni economici.

Se durante gli interventi di manutenzione e riparazione delle Opere si rendesse necessario, a giudizio esclusivo della Società, di far sorvegliare i medesimi nell'interesse dell'esercizio autostradale, le spese relative saranno addebitate al Comune (Concessionario) aumentate del 20% per spese generali di amministrazione.

Resta inoltre espressamente stabilita che con i lavori di riparazione e manutenzione il Comune (Concessionario) si obbliga a non apporre alcuna modifica alle caratteristiche delle Opere del presente atto.

Art. 10

(DISMISSIONE)

In caso di dismissione delle opere il Comune (Concessionario) dovrà presentare alla Società preventiva comunicazione scritta al riguardo.

Il Comune (Concessionario) dovrà quindi provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione delle opere medesime ed al ripristino dello stato dei luoghi e della proprietà autostradale, eseguendo i relativi lavori che saranno prescritti dalla Società.

Art. 11

(DANNI)

Il Comune (Concessionario) si obbliga a tenere sollevata la Società e il MIT - SVCA da qualunque danno alla proprietà autostradale alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potesse essere promossa dai terzi per il fatto delle Opere in dipendenza della costruzione e/o manutenzione nonché dell'esercizio delle opere stesse.

Il Comune (Concessionario) si obbliga inoltre a rimborsare tutte le spese che la Società dovesse incontrare per riparazione di danni derivanti alla sede e pertinenze autostradali in dipendenza dell'autorizzazione stessa.

Il MIT - SVCA e la Società non assumono responsabilità di sorta per danni di qualunque natura che potessero derivare alle Opere a causa dell'esercizio autostradale e il Comune (Concessionario) dichiara espressamente di rinunciare a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo a tale riguardo.

Art.12

(AMPLIAMENTI E MODIFICAZIONI DELL' AUTOSTRADA)

Quando in qualsiasi tempo, per ampliamenti e/o modificazioni dell'autostrada e delle sue pertinenze, o per lavori di qualsivoglia altra natura connessi alle necessità dell'esercizio autostradale, occorresse apportare variazioni, o spostamenti delle Opere intendendosi per quest'ultime non solo l'intervento realizzato in corrispondenza della proprietà autostradale ma anche quelle ulteriori eventualmente interessate dai richiamati ampliamenti o modificazioni, la Società potrà richiedere al Comune (Concessionario) di intervenire nel senso indicato.

Conseguentemente il Comune (Concessionario) si obbliga ad effettuare a sua cura e spese tali modificazioni e spostamenti, ancorché comportino la ricostruzione delle Opere nel

termine che gli sarà indicato con avviso scritto dalla Società, rinunciando fin d' ora a qualsiasi diritto o pretesa di compenso o indennità di sorta.

Se trascorso detto termine il Comune (Concessionario) non avesse ottemperato alle ingiunzioni di cui sopra, la Società provvederà direttamente a tutte le maggiori spese dello stesso, con l'aumento del 20% per spese generali.

Art. 13

(ONERI ECONOMICI)

A fronte del miglioramento complessivo della viabilità di competenza, dovuto al diminuito interesse di utilizzare lo svincolo di Forte Tomba per il traffico con destinazione Verona Nord, svincolo quotidianamente interessato da un livello di traffico incompatibile con le sue caratteristiche geometriche, e nella convinzione più volte emersa nella Conferenza dei Servizi decisoria, che la realizzazione del nuovo svincolo di Via Vigasio creerà le condizioni per una decongestione di quello di Forte Tomba, si ritiene che i benefici in termini di sicurezza alla circolazione derivanti dall'opera in argomento, possano far venir meno la necessità di richiedere il rimborso delle spese che la Società ha sostenuto per l'istruttoria della pratica e spese generali.

Anche per ciò che riguarda i maggiori oneri di carattere continuativo derivanti dalle opere oggetto della presente convenzione, nonché per il canone d'occupazione dei sedimi interessati dalle opere, la Società (Concedente), come più volte dichiarato in sede istruttoria, ritiene che il valore degli stessi sia sicuramente inferiore ai benefici ottenibili e pertanto non chiede versamenti periodici.

Art.14

(CAUZIONE)

Allo scopo di garantire la Società da eventuali danni di qualsiasi natura che la realizzazione delle opere in esame potesse comportare sia alla proprietà autostradale che ai terzi, il Comune (Concessionario), prima dell'inizio dei lavori di cui trattasi, dovrà porre in essere una fideiussione assicurativa a prima richiesta, e senza eccezioni, in favore della Società per un importo pari a €

La Società si riserva in ogni caso di richiedere al Comune il risarcimento del maggior danno per l'eventuale importo eccedente quello della fideiussione assicurativa.

Detta garanzia dovrà soddisfare l'obbligazione assunta, a semplice richiesta da parte della Società, con rinuncia di ogni eventuale eccezione, con esclusione del beneficio di cui al comma 2 dell'art. 1944 c.c. e con rinuncia ad avvalersi del termine di cui all'art. 1957 comma 1 del codice civile.

La documentazione attestante il rilascio della fideiussione, dovrà essere presentata in originale dallo stesso Comune (Concessionario), ovvero dall'Impresa da questo delegata alla realizzazione delle opere, alla Società che, trascorsi 180 giorni dalla data di sottoscrizione del Verbale di constatazione dell'avvenuta esecuzione delle Opere, previa richiesta del Comune (Concessionario) procederà alla relativa estinzione.

Art.15

(DURATA DELLA CONVENZIONE)

Ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 30/411992 n. 285 e successive modificazioni il presente atto avrà durata ventinovenneale a far data dalla firma dell'atto medesimo.

Mentre per il Comune (Concessionario) i patti contenuti nella presente convenzione saranno validi per il periodo sopra indicato, per la Società, ai sensi dell'art. 4 della Convenzione autostradale stipulata con MIT - SVCA il, saranno validi fino

al 31 dicembre 2026. A questa data al Comune (Concessionario) sarà comunicata formalmente la conferma della Società oppure il nominativo della nuova Società subentrante. Alla scadenza del presente atto il Comune (Concessionario) dovrà presentare alla Società o ad altro Ente subentrante richiesta di rinnovo della concessione ai sensi del comma 5 art.27 D.Lgs. 30/4/1992 n. 285.

Il Comune (Concessionario) potrà recedere dal presente contratto con preavviso scritto di mesi sei.

Il presente atto, mentre vincola fin d' ora le parti contraenti, sarà valido ed efficace per la Società solo dopo l'approvazione dell' MIT – SVCA.

Art.16

(AMBITO DELLA CONCESSIONE)

Il Comune (Concessionario) dichiara di riconoscere che l'autorizzazione di cui al presente atto non potrà per qualsivoglia titolo o causa, essere ceduta o passata a terzi senza l'assenso scritto della Società.

Nessun diritto potrà vantare il Comune (Concessionario) sulla proprietà autostradale per il fatto della presente concessione; pertanto il rapporto contrattuale sorgente dal presente atto viene concordemente inteso tra le parti come rapporto di natura puramente obbligatoria e privo di qualsiasi effetto traslativo.

Resta espressamente inteso tra le parti che il Comune potrà utilizzare le opere oggetto della presente convenzione unicamente per i fini strumentali all'opera viaria in parola.

Ogni eventuale o diverso utilizzo ad opera e nell'interesse di qualsivoglia soggetto dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Società previa la stipula di atto concessionario soggetto ad approvazione MIT – SVCA.

Art. 17

(TUTELA DEI DATI PERSONALI)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Testo Unico delle norme in materia di tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle persone o di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le parti della presente Convenzione si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente di detta Convenzione, saranno inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati.

Le parti del presente atto si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto all'art. 7 del suddetto Decreto Legislativo.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolare delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto è per la Società l'Area Esercizio Autostradale, per il Comune (Concessionario) **il**

Art. 18

(FORO COMPETENTE)

Per qualsiasi controversia connesso alla validità, interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona.

Art. 19

(REGISTRAZIONE ATTI)

Tutte le spese di stipulazione, bollo, registrazione e comunque fiscali, relative la presente Convenzione ed agli atti conseguenti, sono a carico del Comune (Concessionario).

Ai sensi dell'art. 5, comma 2[^] del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, la presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e scontrerà l'imposta di registro, in misura fissa, come stabilita nella parte seconda art. 1 lettera b) della tariffa allegata al Testo Unico stesso.

Fatto, letto e sottoscritto in quattro originali.

Verona, li

per la Società

per il Comune